



SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione II Giustizia

Proposta di Legge n. 1474 dell'8 agosto 2020 "Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio"

Audizione del presidente di Confprofessioni Dott. Gaetano Stella

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

La proposta di legge al vostro esame introduce importanti tutele a favore dei liberi professionisti che, a causa di una malattia o di un infortunio, si trovino nell'impossibilità di adempiere nei termini previsti alle prestazioni di loro competenza "in favore della pubblica amministrazione". In un'epoca che ha visto crescere in maniera vorticosa il numero degli obblighi e delle scadenze che i professionisti devono gestire per conto dei clienti, la previsione di garanzie in favore della categoria appare un intervento di rilevanza fondamentale. Pertanto, la proposta di legge al Vostro esame non può che considerarsi il segno di un rinnovato interesse, in continuità con l'intervento del 2017 che aveva portato all'adozione dello statuto del lavoro autonomo (legge n. 81/2017).

Un provvedimento quest'ultimo da cui è necessario partire per svolgere le nostre considerazioni sull'AS 1474. Confprofessioni in sede di commento della legge 81/2017 aveva sottolineato come l'adozione di un testo organico, che andasse a disegnare un apparato completo di tutele sul mercato, fosse la soluzione più idonea per affrontare le problematiche e le esigenze del mondo del lavoro autonomo e professionale. Nell'ambito del medesimo testo di legge la previsione di clausole e condotte abusive a tutela del professionista "contraente debole", così come della possibilità di accesso ai fondi europei e alle politiche attive, erano da considerarsi espressione di una condivisibile filosofia di rilancio complessivo delle professioni che contemperava la tutela contrattuale e l'introduzione di strumenti e agevolazioni per competere sul mercato. Un approccio integrato che ha ricondotto ad unità interventi fino a quel momento frammentati e diversificati.

Avevamo considerato la legge 81/2017 come un punto di partenza piuttosto che un punto di arrivo. Molteplici d'altronde sono gli aspetti su cui ancora occorre lavorare: dall'equo compenso al welfare, alla sussidiarietà.

Anche il tema del professionista di fronte alla malattia e all'infortunio, che pure era stato oggetto di parziale intervento da parte della legge 81/2017, dovrebbe essere affrontato in quest'ottica. Il momento che stiamo attraversando dimostra infatti la fragilità della posizione di molti professionisti che, nonostante vivano situazioni di grande rischio, riescono a portare avanti le proprie attività e a permettere ai propri clienti di beneficiare delle misure di tutela previste dal legislatore. L'esigenza che riscontriamo non è quindi solamente quella di una protezione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma anche quella di dotare il settore di strumenti di sostegno al reddito che consentano di rimanere e competere adeguatamente sul mercato.

I dati indicano come in tutte le economie avanzate è in corso una transizione verso forme di lavoro autonomo e professionale: una tendenza che accresce il bisogno di un sistema di welfare, che tenga insieme i molteplici versanti del benessere e della sicurezza sociale, in uno sforzo di integrazione tra settore pubblico e strumenti contrattuali.

Ci permettiamo di segnalare a tal proposito che la nostra Confederazione sta lavorando su diversi fronti per tutelare i professionisti nei momenti difficili della loro attività: la nostra bilateralità già eroga una diaria giornaliera per inabilità temporanea ai professionisti nei casi di malattia ed infortunio; abbiamo poi lavorato con il Cnel su un progetto di legge finalizzato ad introdurre uno strumento strutturale di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi che è ora all'esame del Senato.

Venendo ad alcune considerazioni più specifiche sull'AS 1474, segnaliamo quanto segue:

1. La proposta di legge in esame prevede una duplice forma di tutela: esonero di responsabilità per il libero professionista o il suo cliente qualora la scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione si collochi nei trenta giorni successivi al verificarsi di determinati eventi (ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale); una sospensione dei termini che decorre dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Per l'attivazione di quest'ultima il disegno di legge introduce una procedura burocratica di deposito presso l'ordine di appartenenza del mandato professionale e del certificato medico, realizzabile dal professionista anche attraverso raccomandata o intervento di delegato. È poi previsto un successivo inoltro di apposita comunicazione da parte dell'ordine all'amministrazione competente.

Appare evidente come il passaggio attraverso l'ordine professionale sia sproporzionato, ben potendosi assolvere agli obblighi previsti comunicando direttamente con l'amministrazione interessata e coinvolgendo eventualmente lo stesso ordine per mera conoscenza.

La previsione della sola raccomandata ai fini del deposito della documentazione è poi quantomeno anacronistica potendosi utilizzare la pec (posta elettronica certificata). Stesse valutazioni devono essere fatte in relazione alla norma che equipara il parto prematuro della libera professionista agli eventi sopra citati, prevedendo la medesima

procedura di deposito. In questo caso, tra l'altro, va segnalato che la proposta di legge non prevede alcuna possibilità di delega per la professionista ai fini della presentazione della relativa documentazione.

2. L'art. 7 della proposta di legge estende le disposizioni sulla sospensione dei termini anche ad alcuni soggetti ben individuati quali persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo o di impresa, alle società in accomandita semplice, alle società in nome collettivo e alle società di capitali. Tutti questi soggetti, stabilisce la norma, devono depositare la documentazione prevista presso le associazioni riconosciute le quali, successivamente, provvedono alle comunicazioni di pertinenza alle amministrazioni competenti. Ci permettiamo di segnalare che al momento non esistono associazioni riconosciute di tali categorie e che, pertanto, appare evidente la necessità che le comunicazioni del caso debbano essere effettuate direttamente alle amministrazioni interessate.
3. Riprendendo quanto detto in premessa poniamo infine una riflessione di ordine sistematico. Vi è la necessità di coordinare, laddove possibile, gli interventi normativi sul lavoro autonomo e sulle professioni in modo tale da affrontare in maniera compiuta tutte le esigenze di tutela del nostro mondo. L'art. 2 della legge 81/2017, individuando il campo di intervento delle norme, stabilisce che "Le disposizioni [...] si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile" con ciò prevedendo l'applicazione di tutte le norme in essa previste all'intero mondo professionale ordinistico e non ordinistico. Una disposizione che rende la legge 81/2017 il riferimento principale per gli interventi sul lavoro autonomo e professionale. Occorrerebbe pertanto prospettare gli interventi normativi nella forma di una novellazione della legge 81, evitando di complicare i riferimenti normativi per gli operatori del settore.

In tema di malattia si riscontrano all'interno del testo della legge 81/2017 alcune norme molto importanti. All'art. 14 della stessa legge viene infatti stabilito che "La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente".

Una tutela per i lavoratori autonomi, nei rapporti di lavoro aventi carattere continuativo, che ben potrebbe essere completata con una novella volta a riprodurre all'interno dell'art. 14 le disposizioni dell'AS 1474 che tutelano i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione